

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ RICERCA E SVILUPPO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 182 del 6 giugno 2019

In tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con la Risposta n. 182 del 6 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di una società specializzata nello sviluppo tecnologico, il compenso corrisposto all'amministratore unico, che svolge esclusivamente l'attività di ricerca, in assenza di dipendenti e collaboratori, è agevolabile nella misura del 25 per cento, ma solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta dall'amministratore.



## APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO ALLE DELIBERE DI UTILI ADOTTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 56 del 6 giugno 2019

Con la Risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018.

Al riguardo, viene precisato che la Legge di Bilancio del 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche dal 1° gennaio 2018, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, estendendo l'aliquota nella misura del 26 per cento e la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate, mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva.

Tuttavia, al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, la medesima Legge di bilancio ha previsto un regime transitorio.

Pertanto, per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili. L'Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente.

## CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CORRETTA EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58 dell'11 giugno 2019

Con la Risoluzione n.58 dell'11 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta emissione delle note di variazione, nell'ipotesi di cessioni di beni a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell'Unione Europea, che possono essere effettuate senza applicazione dell'IVA o con diritto al rimborso dell'imposta applicata.

In particolare, considerato che le note di variazione – siano esse in aumento o in diminuzione – hanno la funzione di rettificare l'ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura rispettandone il contenuto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che le stesse devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture le quali, a partire dal 1° settembre 2018, vanno emesse in modalità elettronica.

Ne deriva che anche le note di variazione, sia ove riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di *tax free shopping*, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0.

## CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. COMUNICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI PER I QUALI RISULTANO ANOMALIE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2019, vengono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni desunte dall'analisi dei dati relativi al censimento dei distributori automatici e alla conseguente trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti dalla loro gestione.

Il Provvedimento dispone, quindi, l'invio di comunicazioni, basate su due macro-tipologie di criteri selettivi, riguardanti, in un caso, i contribuenti titolari di partita Iva che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, risultano svolgere l'attività di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici e, tuttavia, non hanno censito alcun distributore automatico; nell'altro caso, i contribuenti che presentano anomalie nei flussi trasmessi in relazione ai distributori automatici che gestiscono.

A fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente che riconosca gli errori o le omissioni segnalati potrà regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso e, in ogni caso, provvedendo a rimuovere le anomalie riscontrate in relazione alle future trasmissioni di dati.

## CHIARIMENTI IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE DI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA, ALLA LUCE DEI RECENTI INTERVENTI NORMATIVI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019

A seguito delle recenti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 e ai diversi interventi normativi che si sono conclusi con legge di bilancio 2019, nonché con la Legge n. 12 del 2019, recante disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, con la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni sul tema.

Col documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha approfondito l'intera disciplina della fatturazione elettronica e, in particolar modo, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, la fatturazione di prestazioni sanitarie (anche nell'ipotesi di opposizione all'utilizzo dei dati ai fini della precompilata, da parte dell'interessato), le sanzioni, l'esterometro, l'inversione contabile ed autofatture ed, infine, la conservazione e consultazione delle fatture elettroniche.

## DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 197 del 18 giugno 2019

Con la Risposta n. 197 del 18 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, nel corso del periodo di imposta 2017, ha conseguito perdite relative ad alcuni crediti di natura commerciale per i quali è già maturata la prescrizione, chiarendo se le predette perdite possano essere dedotte fiscalmente.

In linea di principio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prescrizione del credito rappresenta un elemento certo e preciso, che consente ad un'impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, sempre che l'inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, il comportamento di inattività del contribuente nella riscossione dei crediti scaduti corrisponde a una volontà liberale, tale da comportare l'indeducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR.

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

### Risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 198 del 18 giugno 2019

Con la Risposta n. 198 del 18 giugno 2019, considerando il caso di una società la cui attività caratteristica è rappresentata dalla vendita al dettaglio ma che svolge, in aggiunta alle ordinarie modalità di vendita, anche l'attività del commercio elettronico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito se i corrispettivi conseguiti dalle vendite *on-line* siano soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Al riguardo, richiamando il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, con cui sono stati individuati specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, tra detti esoneri, vengono ricompresi anche i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico che, però, devono essere annotati nell'apposito registro (previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973), ferma l'istituzione, insieme allo stesso, del registro per le fatture eventualmente emesse.



## DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 205 del 25 giugno 2019

Con la risposta n.205 del 25 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di detassazione dei premi di risultato. In particolare, viene chiesto se è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali – con l'aliquota del 10 per cento – al premio di risultato relativo all'anno 2018, che verrà erogato da una società ai propri dipendenti nel corso dell'anno 2019, in forza di un accordo stipulato con le rappresentanze sindacali, in data 26 novembre 2018.

Al riguardo, secondo l'Agenzia delle Entrate, la società in questione, nella sua qualità di sostituto d'imposta, non può applicare su detti premi l'aliquota agevolata del 10 per cento, quale imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali. A sostegno del proprio parere, l'Amministrazione finanziaria ha asserito che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Tale condizione non risulta, tuttavia, soddisfatta nel caso di specie, tenuto conto che i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell'incremento (2018).



## COMUNICAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 27 giugno 2019, viene approvata la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2015-2016-2017, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore.

Le comunicazioni di anomalia, elaborate sulla base dei criteri indicati nella citata specifica tecnica, sono pubblicate nel "Cassetto Fiscale" dei soggetti interessati, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, in base al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015, tali comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2018, per il periodo di imposta 2017. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l'Agenzia delle entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti - che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle citate comunicazioni di anomalie.

## MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15 DEL 29 GIUGNO 2019

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019

Con la Circolare n. 15 del 29 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni per fare fronte alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Come noto, dal 1° gennaio 2020 - o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro - tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, assolvono all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.

Tuttavia, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, qualora i predetti soggetti non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A tal fine, con il documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha reso noto che, con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione, saranno individuate le modalità telematiche.

Nel frattempo, fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato, è possibile adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico, nonché l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

Nel primo semestre di applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall'applicazione delle sanzioni i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Con il Provvedimento del 4 luglio 2019, dunque, l'Agenzia delle Entrate ha definito le ulteriori modalità per la trasmissione dei dati in questione, utilizzabili nel periodo transitorio, per consentire a coloro che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati entro i più ampi termini previsti dal comma 6-ter, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (ossia, nei primi sei mesi di vigenza dell'obbligo, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione),

In particolare, col provvedimento in esame, viene disposto che la trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario. In tal caso, gli intermediari incaricati della trasmissione rilasciano al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, direttamente dal contribuente o dall'intermediario abilitato, mediante i seguenti servizi *on-line* messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

- › servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- › servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione";

Una terza soluzione prevede, infine, la possibilità dell'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

## NOTE DI CREDITO EMESSE IN RELAZIONE AD OPERAZIONI FATTURATE IN BASE AL REGIME FORFETARIO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 227 dell'11 luglio 2019

In tema di regime forfettario, con la Risposta n. 227 dell'11 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un soggetto che, per la prestazione di servizi dallo stesso resa, ha emesso una fattura e, successivamente, a seguito di un accordo transattivo tra le parti, che ha determinato una riduzione dell'importo della somma dovuta per la prestazione e, di conseguenza, una riduzione dell'ammontare imponibile esposto in fattura, intende emettere una nota di credito per la differenza.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in tal caso, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario, e tale regime forfettario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

## TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ DI UN'AZIENDA

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 231 del 12 luglio 2019

Esaminando il caso di un soggetto che, dopo aver acquisito con contratto di donazione una azienda agricola, usufruendo dell'agevolazione fiscale, ed essersi impegnato a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni, intende ora cedere la nuda proprietà di una parte di essa, riservandosi, tuttavia, il diritto d'usufrutto vita natural durante, con la Risposta n. 231 del 12 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito se, pur in presenza di prosecuzione dell'attività d'impresa e pur riservandosi il diritto d'usufrutto sull'immobile, l'atto di cessione della nuda proprietà in questione comporti la decadenza dell'agevolazione fiscale. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che, in tema di diritto di usufrutto sul complesso aziendale, in linea generale, il soggetto titolare di un'azienda ricevuta con atto di donazione di cui, successivamente, trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall'agevolazione in esame, a condizione che prosegua l'esercizio dell'attività di impresa.

